

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 4651 e 3910-A

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 10<sup>a</sup> E 12<sup>a</sup> RIUNITE

(10<sup>a</sup> - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(12<sup>a</sup> - IGIENE E SANITÀ)

(RELATORI DI ORIO E GAMBINI)

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 2000

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Riordino del settore termale (4651)

*approvato dalla Camera dei deputati il 6 giugno 2000 in un testo  
risultante dalla unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati CACCAVARI, GIANNOTTI, BATTAGLIA, DE BIASIO CALIMANI, INNOCENTI, MIGLIAVACCA, VOZZA, CAMPATELLI, SIGNORINO, BOVA, BRUNALE, VANNONI, SETTIMI, BIELLI, RAVA, PENNA, DAMERI e DEDONI (424); MARTINAT, ALEMANNI, MESSA, ZACCHEO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, RASI e ZACCHERA (739); GALDELLI, NESI, ORTOLANO, ROSSI Edo e DE CESARIS (818); DELFINO Teresio, LUCCHESI, TASSONE e VOLONTÈ (976); GRIMALDI (1501); CRUCIANELLI, PISTELLI, PETRINI, INNOCENTI, TURRONI, BIELLI, VIGNI, VOZZA, CACCAVARI, MIGLIAVACCA, SEDIOLI e VIGNALI (1975); BARRAL, CHIAPPORI, COVRE, CAPARINI, STEFANI, GRUGNETTI, BALLAMAN, FAUSTINELLI, COMINO, MICHIELON, COLOMBO Paolo, FONTAN, STUCCHI, CAVALIERE, DUSSIN Luciano, BAMPO, RIZZI, RODEGHIERO, MOLGORA, FROSIO RONCALLI, BORGHEZIO, GAMBATO, SIGNORINI, LEMBO e DOZZO (2225); MALGIERI, BOCCHINO, LA RUSSA, PEZZOLI, ZACCHEO, RALLO, COLUCCI, MESSA, ANGELONI, LANDI,

**MAZZOCCHI, ALEMANNI, SIMEONE, GRAMAZIO, CARDIELLO, CARUSO, ARMANI, CUSCUNÀ, GIORGETTI Alberto, NAPOLI, POLI BORTONE, FINO, MANTOVANO, SELVA, FOTI, PACE Carlo, BONO, TATARELLA, VALENSISE, FRANZ, MANZONI, PAGLIUZZI, POLIZZI, FEI, CONTI, PAMPO, MIGLIORI, BENEDETTI VALENTINI, MUSSOLINI, ZACCHERA, SOSPIRI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, AMORUSO, MARENGO, GASPARRI, MORSELLI, RIZZO Antonio e CONTENTO (2487); MIGLIORI, FINO, MATTEOLI, COLA, PAMPO, ALOI, SOSPIRI, MARTINI, PASETTO Nicola, MANTOVANO, MARTINAT, SELVA, LANDI, PEZZOLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, ARMANI, FOTI, LOSURDO, GIORGETTI Alberto, MITOLO, ZACCHERA, NAPOLI, POLI BORTONE e GASPARRI (2877)**

*(V. Stampati Camera nn. 424, 739, 818, 976, 1501, 1975, 2225, 2487 e 2877)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 giugno 2000*

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

**Riordino del settore termale (3910)**

**d'iniziativa dei senatori BEDIN, LAVAGNINI, POLIDORO, PALUMBO, ZILIO, RESCAGLIO, GIARETTA, ROBOL, VERALDI, LO CURZIO, ANDREOLLI e PINTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1999**

*del quale le Commissioni riunite propongono l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 4651*

**INDICE**

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	7
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	8
Disegni di legge:		
– n. 4651, approvato dalla Camera dei deputati . . . . .	»	9
– n. 3910, d’iniziativa dei senatori Bedin ed altri . . . . .	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - Le aziende termali rappresentano una realtà di incontestabile rilievo nel quadro dell'industria turistica nazionale e, nel contempo, un fenomeno importante nel quadro della promozione della salute dei cittadini e della qualità della vita.

Per valutare le dimensioni di questo settore industriale, basti considerare che le 320 aziende termali italiane hanno fatturato nel 1999 oltre 600 miliardi di lire, 180 dei quali a carico del Servizio sanitario nazionale, innescando un indotto turistico il cui fatturato è valutato nell'ordine di 6 mila miliardi di lire, mentre gli utenti delle prestazioni offerte sono stati oltre un milione.

Il settore ha indubbiamente sofferto nell'ultimo decennio a causa degli interventi di razionalizzazione che hanno posto fine al deprecabile fenomeno del termalismo assistito, che si era sviluppato negli anni precedenti con grave danno per gli equilibri finanziari del Servizio sanitario nazionale, e che aveva favorito la nascita di imprese di dubbia validità scientifica.

Negli ultimi anni però si sono manifestati importanti segni di ripresa grazie ad un recupero di imprenditorialità delle gestioni e di qualità del prodotto offerto.

A partire dal 1996, con il progetto Naiade è stata avviata una generale opera di ristrutturazione e di valorizzazione delle grandi potenzialità del turismo della salute, un processo favorito anche dal trasferimento alle Regioni delle aziende dell'ex EAGAT stabilito dall'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il disegno di legge n. 4651, approvato dalla Camera dei deputati e accolto senza modifiche dalle Commissioni riunite, si pone in continuità con tale processo ed ap-

pare funzionale a favorire la modernizzazione del sistema termale e la sua qualificazione dal punto di vista sanitario.

L'articolo 1 definisce, al comma 1, la funzione del termalismo precisando che l'erogazione delle prestazioni termali ha la finalità di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico degli utenti.

Al comma 2, poi, si definiscono quali finalità della legge la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini dello sviluppo turistico, mentre ai commi 3 e 4 si dettano disposizioni circa i poteri dello Stato e delle Regioni per promuovere la qualificazione del patrimonio idrotermale e la valorizzazione dei territori termali.

Il comma 5, infine, reca una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attività idrotermale.

All'articolo 2 si definiscono le nozioni di acque termali, cure termali, patologie, stabilimenti termali, aziende termali e territori termali.

L'articolo 3 definisce al comma 1 i criteri in base ai quali gli stabilimenti termali possono erogare le cure termali, mentre al comma 2 vengono definiti i limiti e le modalità nel rispetto dei quali tali stabilimenti possono erogare prestazioni di carattere estetico, e al comma 3 si vieta ai centri estetici di erogare prestazioni di carattere sanitario.

Mentre il comma 4 dispone che le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano promuovono la qualificazione sanitaria e l'integrazione del sistema sanitario delle aziende termali, il comma 5 dispone che le cure termali possano essere erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del successivo articolo 4, nelle sole aziende ter-

mali accreditate a norma dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999.

L'articolo 4, quindi, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della sanità per l'identificazione delle patologie che possono essere oggetto di prestazioni termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 5, in materia di regimi termali speciali, ha determinato talune perplessità nella parte in cui prevede il trasferimento alle Regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 59 del 1997, degli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS, in particolare in quanto un'interpretazione letterale di tale disposizione indurrebbe a ritenere che tale trasferimento sia a titolo gratuito, quindi con un possibile danno per il patrimonio dell'istituto previdenziale.

In proposito il Governo ha quindi accolto un ordine del giorno che lo impegna a definire le modalità di attuazione di tale disposizione attraverso un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sentito l'INPS, e ad assicurare, anche attraverso i piani di rilancio previsti dal comma 2 dello stesso articolo 22 della legge n. 59 del 1997, l'adeguatezza degli interventi e delle risorse finanziarie preventivate, la salvaguardia del valore patrimoniale dell'INPS e la verifica delle modalità e della tempistica del coinvolgimento dei soggetti privati nella gestione e nella proprietà degli stabilimenti.

L'articolo 6 conferisce al Ministro della sanità il potere di promuovere, attraverso anche la collaborazione tra le Regioni e le università e gli enti di ricerca specializzati, il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali nella realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria.

Gli articoli 7 ed 8, che disciplinano rispettivamente l'istituzione della specializzazione

in medicina termale e il rapporto di lavoro dei medici termalisti, pur incontrando un diffuso consenso, hanno però suscitato anche talune preoccupazioni, in particolare in merito alla necessità di armonizzare la disciplina del nuovo corso di specializzazione con gli ordinamenti didattici europei, nonché in merito alla inopportunità di determinare per i medici termalisti un regime delle incompatibilità più favorevole di quello generalmente previsto per i medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale. In proposito il Governo ha accolto tre ordini del giorno, i primi due relativi all'articolo 7 - nel senso di assicurare il coordinamento delle normative europee e di disciplinare le modalità di accesso al primo corso di specializzazione dei medici dipendenti di aziende termali prevedendo che anche quelli ammessi in soprannumero a norma del comma 2 siano sottoposti alle necessarie prove selettive - ed il terzo relativo all'articolo 8, nel quale si impegna il Governo a dare attuazione alle relative disposizioni tenendo fermo il principio dell'esclusività del rapporto dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale.

Un altro importante ordine del giorno accolto dal Governo è quello che lo impegna ad assicurare una durata di almeno cinque anni alla commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, prevista dall'articolo 10, al fine di assicurare che tale commissione possa lavorare su dati epidemiologici scientificamente attendibili.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente la destinazione da parte dello Stato e delle Regioni di adeguate risorse finanziarie per investimenti straordinari nell'ambito di progetti nazionali e comunitari per la promozione e lo sviluppo delle aree termali, e l'adozione da parte dell'Ente nazionale italiano per il turismo di iniziative per la produzione del termalismo nazionale all'estero e del turismo nei territori termali.

In proposito il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a definire le modalità di attuazione degli indirizzi di rilancio delle aree turistico-termali favorendo la concorrenza tra le strutture turistico-ricettive e promuovendo, in modo da evitare il verificarsi di rendite di posizione monopolistiche da parte di alcune di queste, la stipula di convenzioni per l'utilizzo delle acque termali da parte degli alberghi.

L'articolo 13 istituisce e disciplina il marchio di qualità termale.

L'articolo 14, infine, disciplina i limiti e le modalità entro i quali può essere autorizzata la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali.

DI ORIO, *relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione*

GAMBINI, *relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sui disegni di legge**

(Estensore: PINGGERA)

18 luglio 2000

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul disegno di legge n. 4651 e su emendamenti**

(Estensore: RIPAMONTI)

25 luglio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge, ad eccezione che sull'articolo 5, comma 4, per il quale il parere è contrario e nel presupposto che l'articolo 7, comma 2, non comporti oneri per la finanza pubblica. Esprime, altresì, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 5.1 e di nulla osta sui restanti emendamenti.



**DISEGNO DI LEGGE N. 4651**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Riordino del settore termale**

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina la erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.

2. La presente legge promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.

3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.

4. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze. In caso di mancato rispetto del termine, il Governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità e alla attuazione della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

## Art. 2.

### (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

*a)* acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;

*b)* cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera *d*);

*c)* patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

*d)* stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorchè annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

*e)* aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;

f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «idromineraie», «*thermae*», «spa (*salus per aquam*)» sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).

### Art. 3.

#### (Stabilimenti termali)

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'a-

spetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.

5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

#### Art. 4.

##### *(Erogazione delle cure termali)*

1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infor-

tuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto di cui al medesimo comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente dal Ministro della sanità sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo 6.

4. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

#### Art. 5.

##### *(Regimi termali speciali e rilancio degli stabilimenti termali)*

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e

dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale.

3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le attività necessarie per l'ammissione degli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tale fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla azienda unità sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale di destinazione.

4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività, gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS sono trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

#### Art. 6.

*(Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria)*

1. Il Ministro della sanità può promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni si avvalgono delle università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione

dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.

Art. 7.

*(Specializzazione in medicina termale)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. In sede di prima applicazione, i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di cui al comma 1 hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.

Art. 8.

*(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente comma operano solo se il servizio è stato prestato in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che,

nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

#### Art. 9.

##### *(Profili professionali)*

1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è disciplinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.

#### Art. 10.

##### *(Talassoterapia)*

1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, definisce altresì i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale



inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti già in atto con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 11.

*(Qualificazione dei territori termali)*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, lo Stato e le regioni favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.

Art. 12.

*(Promozione del termalismo  
e del turismo nei territori termali)*

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali.

## Art. 13.

*(Marchio di qualità termale)*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, ai quali è assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3.

2. Il marchio di qualità termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Il titolare della concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualità termale unitamente ad una documentazione attestante:

a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;

b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente;

c) l'attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale;

d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

4. L'assegnazione del marchio di qualità termale è sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre anni.

5. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 12, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.

Art. 14.

*(Pubblicità e sanzioni)*

1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.

2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

**DISEGNO DI LEGGE N. 3910**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BEDIN ED ALTRI

## CAPO I.

## TERMALISMO E SALUTE

## Art. 1.

*(Finalità del termalismo)*

1. Il termalismo è una risorsa nazionale da valorizzare ai fini del benessere delle persone, della fruizione ambientale, dello sviluppo economico.

2. La presente legge ha come finalità la disciplina delle attività termali e la promozione e riqualificazione del patrimonio idrotermale.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «cure termali», le prestazioni termali erogate negli stabilimenti di cui alla lettera c);

b) per «patologie», le malattie che possono essere prevenute o curate, anche ai fini riabilitativi, con le prestazioni termali erogate negli stabilimenti termali;

c) per «stabilimenti termali», le strutture di cura di cui all'articolo 14 del regolamento emanato con regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, ed agli articoli 194, 199 e 200 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i reparti degli alberghi e delle case di cura

in possesso di autorizzazione per l'erogazione delle cure termali;

d) per «terme» o per «aziende termali» o semplicemente per «aziende» le aziende, o loro rami, come definite dall'articolo 2555 del codice civile, appartenenti a società, enti od imprenditori individuali, purché siano costituite, tra l'altro, da uno o più stabilimenti termali;

e) per «curandi», le persone cui sono erogate le prestazioni termali.

## Art. 3.

*(Finalità delle cure termali)*

1. Le cure termali, per efficacia terapeutica e per duttilità di impiego, sono idonee alla tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione.

2. Le cure termali sono ascritte, come prestazioni autonome o associate ad altri mezzi di cura, tra gli strumenti ordinari a disposizione della sanità pubblica per il mantenimento e il ripristino dello stato di benessere psicofisico delle persone.

## CAPO II.

## LE CURE TERMALI

## Art. 4.

*(Erogazione delle cure termali)*

1. Le cure termali sono erogate solo dalle aziende termali negli stabilimenti termali alle stesse appartenenti e definiti dall'articolo 2, lettera c), in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate, con l'atto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche

delle acque minerali utilizzate, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in possesso di autorizzazione all'apertura e all'esercizio rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della citata legge n. 833 del 1978.

2. L'erogazione delle cure termali agli utenti del Servizio sanitario nazionale è assicurata, con le modalità previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il trattamento delle patologie individuate in apposito elenco con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Con decreto da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, previo parere della Commissione medico-scientifica di cui all'articolo 20 e sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, definisce per ognuna delle malattie individuate dal comma 2 i tipi di cura termale erogabili e i relativi protocolli terapeutici.

4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce altresì le condizioni e le modalità che si richiedono per poter fruire, in casi particolari, di più trattamenti termali nello stesso anno solare a carico del Servizio sanitario nazionale.

#### Art. 5.

##### *(Regimi termali speciali)*

1. Per i fini, rispettivamente, della prevenzione secondaria e terziaria degli stati di invalidità pensionabile e del trattamento terapeutico o riabilitativo delle situazioni cliniche indotte da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, in favore degli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono applicati i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, costituiti da cicli di cure termali specificamente strutturati e integrati che sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Fondo sanitario interregionale, nonché dalle prestazioni economiche accessorie che sono direttamente erogate dai predetti enti con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

2. Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali di cui al presente articolo sono demandati agli enti previdenziali che li effettuano tramite i propri organi periferici. Essi prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'azienda sanitaria locale di residenza dei curandi e all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale.

3. Nei casi di concessione da parte dell'INAIL delle prestazioni idrotermali a dipendenti al di fuori delle ferie annuali, la sintesi diagnostica di cui al comma 2 deve essere integrata dalla motivata prescrizione di cui all'articolo 7, comma 2.

4. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le stesse modalità d'attuazione, anche agli iscritti di enti, casse e fondi comunque preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei medesimi requisiti richiesti nell'INPS per l'ammissione alle cure. L'ente, cassa o fondo che avvia alle cure termali provvede ad erogare le prestazioni economiche accessorie assumendone l'onere a proprio carico.

## Art. 6.

*(Cura termale per la riabilitazione e rieducazione delle funzioni motoria, neuromotoria e respiratoria)*

1. Agli utenti del Servizio sanitario nazionale che, a giudizio degli specialisti delle aziende sanitarie locali, se ne possano utilmente giovare sono erogabili i cicli di cura termale della riabilitazione e rieducazione delle funzioni motoria, neuromotoria e respiratoria, in atto riservati ai soli assistiti INAIL, nei casi e con i livelli di prestazioni che saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, adottando le procedure di cui all'articolo 4, comma 3.

2. In attesa dell'emanazione del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1 i cicli di riabilitazione di cui al medesimo comma 1 sono erogati, a titolo sperimentale, secondo il vigente regime INAIL, nelle seguenti situazioni cliniche:

a) il ciclo della riabilitazione e rieducazione delle funzioni motoria e neuromotoria è erogabile nei soli casi di *deficit* motori secondari a:

- 1) lesioni neurologiche centrali e periferiche;
- 2) reumoartropatie croniche e post-traumatiche;
- 3) patologie ortopediche;

b) il ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria è erogabile nei soli casi delle broncopneumopatie croniche aspecifiche, senza segni di insufficienza respiratoria grave e non in fase di riacutizzazione.

## Art. 7.

*(Cure termali concesse ai lavoratori dipendenti al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali)*

1. Ai lavoratori dipendenti privati, con esclusione di quelli avviati alle cure dal-

l'INPS ai sensi dell'articolo 5, le prestazioni idrotermali possono essere eccezionalmente concesse, al di fuori delle ferie annuali e dei congedi ordinari, esclusivamente per la fruizione dei cicli riabilitativi di cui all'articolo 6 e nei casi in cui la cura termale prescritta, da sola o in associazione con altri mezzi di cura, sia giudicata importante per il trattamento della situazione clinica data e, per ragioni connesse allo stato psicofisico del soggetto interessato od alle modalità di effettuazione della cura stessa, incompatibile con la fruizione propria delle ferie e gravemente limitativa del corretto esplicarsi di detta funzione.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1 l'autorizzazione a fruire delle prestazioni idrotermali al di fuori delle ferie annuali e dei congedi ordinari può essere concessa dall'azienda sanitaria locale di residenza del lavoratore interessato solo su motivata prescrizione di un medico specialista in medicina termale, o nella disciplina relativa alla patologia da trattare, ovvero limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici specialisti di tale Istituto; la motivata prescrizione deve espressamente dar conto della sussistenza dei presupposti clinici di cui al comma 1.

3. Il periodo di fruizione delle prestazioni idrotermali autorizzate ai sensi e nei modi di cui ai commi 1 e 2 è assimilato a quelli di malattia anche agli effetti di cui all'articolo 2110 del codice civile a condizione che il lavoratore interessato, salve le specifiche procedure in vigore nell'INAIL, presenti all'azienda sanitaria locale del luogo di residenza la prescrizione del medico di fiducia entro cinque giorni dalla data di redazione della stessa ed inizi la cura termale entro il termine massimo di venti giorni dal rilascio della autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria locale.

4. I lavoratori autorizzati a fruire delle prestazioni idrotermali ai sensi del presente articolo sono altresì tenuti, entro due giorni dal rilascio dell'autorizzazione da parte del-

l'azienda sanitaria locale, nonché della motivata prescrizione di cui al comma 2, a trasmettere copia al proprio datore di lavoro. I medesimi documenti sono trasmessi all'INPS dai lavoratori aventi diritto all'indennità economica. Il datore di lavoro e l'INPS possono chiedere, entro cinque giorni, al responsabile dell'azienda sanitaria locale, che decide entro i successivi cinque giorni con provvedimento motivato, il controllo della motivata prescrizione del medico specialista e la verifica delle condizioni di cui al comma 2.

5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta, per il lavoratore interessato, salvo giustificato motivo, la perdita dei benefici derivanti dallo specifico regime erogativo sul rapporto di lavoro e su quello previdenziale; i benefici medesimi non competono se la cura è effettuata presso uno stabilimento termale non accreditato.

6. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati concessi per fruire delle prestazioni termali ai sensi del presente articolo non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo che per i cicli di cura termale per la riabilitazione di cui all'articolo 6.

7. Tra il periodo di fruizione delle prestazioni termali e i congedi ordinari o le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

8. L'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, non si applica ai lavoratori dipendenti pubblici appartenenti alle categorie di cui al terzo comma dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, quando il trattamento termale afferisce alla patologia che è all'origine del particolare *status* dei soggetti interessati.

### CAPO III.

## QUALIFICAZIONE E PROFESSIONALITÀ DEL TERMALISMO

### Art. 8.

#### *(Coordinamento interregionale e concertazione)*

1. Per assicurare l'unitarietà del sistema termale nazionale in rapporto alle specificità e particolarità del settore e delle relative prestazioni terapeutiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono il coordinamento delle rispettive linee di indirizzo e di azione in materia.

2. Le linee di indirizzo e di azione, concordate in sede di coordinamento interregionale ai sensi del comma 1, sono oggetto di confronto e di concertazione, con la partecipazione del Ministro della sanità, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda la gestione del Fondo sanitario interregionale e il relativo tetto convenzionale globale, i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'attribuzione dei livelli tariffari.

3. Il tetto convenzionale di spesa termale globale a carico del Fondo sanitario interregionale è stabilito, in conformità al comma 2, in rapporto complessivo al periodo poliennale di validità del Piano sanitario nazionale e con riferimento specifico ad ogni esercizio annuale dello stesso.

4. In caso di eccedenza rispetto al tetto convenzionale, il necessario riequilibrio della spesa termale globale a carico del Fondo sanitario interregionale è assicurato attraverso adeguati interventi concordati secondo le procedure di cui al comma 2, avuto riguardo alla legislazione vigente.

## Art. 9.

*(Qualificazione e integrazione degli stabilimenti termali)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, soprattutto nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.

## Art. 10.

*(Attività di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministero della sanità di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Per la definizione dei modelli metodologici e per la sovrintendenza tecnico-scientifica relativa alla attuazione dei programmi di cui al comma 1, i committenti si avvalgono di istituti universitari, enti e centri di ricerca specializzati.

3. Sulla base delle risultanze dei programmi di cui al comma 1 il Ministero della sanità adottando le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, può modificare con proprio decreto l'elenco delle patologie di cui all'articolo 4, comma 2, i relativi protocolli di percorso terapeutico di cui all'articolo 4,

comma 3, nonchè le condizioni e le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

## Art. 11.

*(Specializzazione in medicina termale)*

1. In relazione alle peculiarità della terapia termale, che richiedono l'attività professionale del medico specialista idrologo, e anche allo scopo di favorire il potenziamento e lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo specifico, è assicurata la continuità dell'insegnamento post-universitario della medicina termale tramite la specializzazione in medicina termale. A tal fine, in attesa che si determinino le condizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, la scuola di specializzazione in medicina termale, già idrologia medica, è da ricomprendersi tra quelle da riconfermare ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legislativo e con le modalità ivi previste, il Ministero della sanità, con successivo decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvederà a inserire la specializzazione in medicina termale nelle tabelle di cui ai decreti del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1998, n. 37.

## Art. 12.

*(Formazione professionale)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi della collaborazione delle aziende termali, promuovono e finanziano corsi di formazione per l'abilitazione alla professione di tecnico addetto ai servizi delle cure termali, denominato «operatore termale», tra le cui mansioni è compreso l'espletamento di adeguate attività e



operazioni connesse alle iniziative di ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica ed educazione sanitaria di cui all'articolo 10.

2. Esclusivamente nell'ambito degli stabilimenti termali il titolo di operatore termale consente anche l'espletamento delle mansioni e delle attività di competenza del personale parasanitario, fatta eccezione per quelle esclusivamente riservate a specifici profili professionali.

3. Allo scopo di favorire la riqualificazione degli occupati nelle aziende termali, i corsi di formazione di cui al comma 1 possono essere frequentati anche in costanza di attività lavorativa.

#### Art. 13.

*(Medici: intervento nella negoziazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; valutazione dell'attività termale nei concorsi pubblici; esclusione di incompatibilità)*

1. Per la migliore qualificazione del ruolo e della funzione del medico nell'attività termale, il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle terme è sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali mediche di categoria che intervengono nella negoziazione.

2. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso aziende termali accreditate sono equiparati a quelli prestati presso il Servizio sanitario nazionale.

3. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le strutture termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

4. Il rapporto di lavoro o di collaborazione del medico non prescrittore con il Servizio sanitario nazionale o del medico che nell'ambito di tale servizio non svolga funzioni

direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

#### CAPO IV.

#### IDENTIFICAZIONE DEL TERMALISMO

#### Art. 14.

*(Territori termali)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con i comuni e con gli enti locali interessati gli strumenti di tutela e salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, che vengono adottati secondo le rispettive competenze.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano e sostengono la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.

3. Nell'ambito dei piani-programma e dei progetti-obiettivo nazionali e comunitari, che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprensive di territori a vocazione turistico-termale, il Governo della Repubblica e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.

#### Art. 15.

*(Marchio di qualità ambientale termale)*

1. È istituito il marchio di qualità ambientale termale le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

2. Il marchio di qualità ambientale termale è riservato ai titolari di concessione minera-

ria per le attività termali ai quali è assegnato con decreto del Ministro dell'ambiente su proposta della regione o provincia autonoma competente.

3. Il marchio di qualità ambientale termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 14, comma 1.

4. La domanda di assegnazione del marchio di qualità ambientale termale, che il titolare della concessione mineraria per le attività termali deve presentare alla regione o provincia autonoma di appartenenza, deve essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare:

a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e relativa relazione tecnica da parte del richiedente;

b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri della stazione termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della miglior tutela dell'ambiente;

c) l'attività di mercato e promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche del territorio termale;

d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e corretta fruizione dell'ambiente naturale.

5. L'assegnazione del marchio di qualità ambientale termale è sottoposta a verifica del Ministro dell'ambiente ogni cinque anni.

6. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 22, comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e favorisce la diffusione del marchio di qualità ambientale termale sul mercato turistico europeo ed extra-europeo.

#### Art. 16.

*(Uso dei termini «terme» e «termale»; pubblicità sanitaria termale)*

1. Il sostantivo «terme» e l'aggettivo «termale» possono essere usati esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d) e all'articolo 4, comma 1, semprechè sussistano tutti i requisiti tassativamente indicati nei medesimi articoli.

2. L'uso dei termini «terme» e l'aggettivo «termale» in difformità da quanto stabilito al comma 1, se non costituisce più grave reato, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

3. Limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali, nonché delle relative acque minerali curative e dei prodotti derivanti dalle stesse, è sottoposta all'autorizzazione della autorità sanitaria comunale territorialmente competente, sentito il parere del servizio di igiene pubblica della rispettiva azienda sanitaria locale.

#### Art. 17.

*(Disposizioni in materia di riconoscimento e disciplina delle acque minerali e degli stabilimenti termali)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a ridefinire la disciplina per il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque termali e per lo svolgimento delle cure termali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà disciplinare l'attività termale sulla base dei seguenti elementi costitutivi:

a) l'acqua termale;

- b) il personale medico e paramedico;
- c) lo stabilimento termale;
- d) la stazione termale.

3. Per il riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua termale dovranno essere prescritti i seguenti tipi di studi, da rinnovare con cadenza almeno decennale:

a) studi chimico-fisici in relazione al tipo di utilizzo previsto (bibita, balneoterapia di contatto esterno, idroterapia attraverso *aerosol*, irrigazioni, insufflazioni, eccetera), costituiti da analisi chimica, caratterizzazione fisica ed un congruo numero di analisi microbiologiche stagionali;

b) studi sia farmacologici che fisiologici, per la conoscenza degli elementi che conferiscono proprietà terapeutiche all'acqua termale e degli scambi che intervengono con gli organismi viventi, anche sulla base delle conoscenze già acquisite in letteratura e dei necessari programmi di ricerca;

c) studi clinici programmati per dimostrare scientificamente le proprietà terapeutiche dell'acqua termale.

4. Per il personale medico e paramedico dovranno essere disciplinati:

a) gli aspetti deontologici, al fine di assicurare l'indipendenza professionale dell'attività medica;

b) la qualificazione del direttore sanitario, con riferimento alla specializzazione in idrologia ed eventualmente nel settore specifico di utilizzazione delle proprietà terapeutiche dell'acqua termale; alla qualificazione del personale medico e paramedico addetto alle cure termali;

c) la garanzia di un adeguato servizio di medicina di base per gli utenti della stazione termale, sia curandi che ospiti.

5. Per lo stabilimento termale dovrà essere prevista l'utilizzazione dell'acqua termale sul posto o per adduzione diretta; inoltre dovrà essere disciplinata l'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale, di competenza

delle regioni, in modo che sia subordinata al riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua termale, prevedendo una autorizzazione provvisoria, di durata massima triennale, per consentire la effettuazione degli studi programmati, da trasformare in definitiva solo dopo la verifica dei risultati della sperimentazione clinica.

6. Per la stazione termale dovranno essere disciplinati i requisiti minimi per garantire l'ospitalità, l'accesso e l'accoglienza, le condizioni ambientali e climatiche compatibili con l'effettuazione delle cure termali.

#### CAPO V.

### IL COORDINAMENTO DEL TERMALISMO

#### Art. 18.

#### *(Consulta nazionale del termalismo)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, la consulta nazionale del termalismo, di seguito denominata «la Consulta» della quale fanno parte:

a) il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) otto rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali tra i quali uno designato dagli stessi con funzioni di vicepresidente;

c) un rappresentante del Ministero della sanità, con funzioni di vicepresidente;

d) otto membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza dei ministeri interessati;

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni termali-ANCOT;

f) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura-Unioncamere;

g) un rappresentante delle scuole di specializzazione in Medicina termale;

h) i rappresentanti della direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa e degli enti previdenziali INPS, INAIL, INPDAP, ENASARCO;

i) i rappresentanti delle organizzazioni associative di categoria, anche a carattere scientifico, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

l) i rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori e pensionati e delle imprese;

m) i rappresentanti delle organizzazioni per la tutela dei cittadini utenti dei servizi, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Per favorire la migliore attuazione della presente legge e la più opportuna armonizzazione tra le normative di competenza regionale, nazionale e comunitaria in materia di termalismo, la Consulta:

a) cura la tenuta dell'anagrafe delle aziende termali, distinte per regione e provincia autonoma, e delle loro aggregazioni in associazioni e consorzi nazionali, regionali e territoriali;

b) acquisisce e ordina i dati comunque riferiti e connessi ai patrimoni e alle attività termali, con particolare riguardo: alle concessioni minerarie in atto; agli arrivi annuali dei curandi italiani, europei ed extra-europei; ai fatturati annuali per prestazioni termali risultanti dalle dichiarazioni IVA delle aziende termali; all'occupazione nelle aziende termali; alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e alle altre strutture di interesse turistico in esercizio nelle stazioni termali; agli arrivi e alle presenze annuali di cittadini italiani, europei ed extra-europei

nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere delle stazioni termali;

c) cura la raccolta delle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di termalismo;

d) acquisisce le risultanze dei programmi di cui all'articolo 10, comma 1, ne cura la più opportuna diffusione e sulla base delle stesse può proporre al Ministro della sanità le modificazioni previste all'articolo 10, comma 3;

e) fornisce a richiesta documentazioni e dati di cui è in possesso;

f) favorisce la tempestiva divulgazione circolare nel proprio seno delle informazioni concernenti atti e iniziative delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dei Ministeri e degli enti e amministrazioni centrali nonché degli organi dell'Unione europea in materia di termalismo;

g) verifica periodicamente la situazione generale e le condizioni specifiche del termalismo nazionale e può formulare al riguardo pareri, raccomandazioni, indicazioni e proposte.

3. Tutte le amministrazioni pubbliche e le aziende termali sono tenute a fornire alla Consulta i dati e le notizie utili alla stessa per lo svolgimento dei propri compiti.

4. La Consulta, che è convocata dal presidente anche su richiesta di propri componenti, si riunisce ordinariamente con cadenza semestrale per adempiere a quanto previsto alla lettera g) del comma 2 e può demandare la trattazione di singoli compiti o di argomenti specifici ad appositi gruppi di lavoro costituiti nel proprio seno e presieduti da un vicepresidente.

5. Per le incombenze di segreteria la Consulta si avvale degli uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

## Art. 19.

*(Ufficio centrale del termalismo)*

1. Ai fini della più organica ed uniforme attuazione della presente legge, presso il Ministero della sanità è istituito l'Ufficio centrale del termalismo, con le seguenti funzioni:

a) riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e indicazione delle correlative utilizzazioni terapeutiche ai sensi dell'articolo 6, lettera *t*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) determinazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli stabilimenti termali;

c) individuazione delle patologie proficuamente trattabili con le cure termali ed aggiornamento del relativo elenco, avuto riguardo alla situazione epidemiologica ed ai risultati della ricerca scientifica;

d) strutturazione dei relativi cicli di cura avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 3;

e) tenuta, aggiornamento e diramazione dell'elenco degli stabilimenti termali accreditati con il Servizio sanitario nazionale con la specificazione delle prestazioni da ciascuno erogabili;

f) coordinamento della ricerca scientifica in materia termale;

g) raccolta ed elaborazione dei dati statistico-epidemiologici di provenienza dagli stabilimenti termali accreditati;

h) tenuta del registro dei territori e dei marchi termali di cui agli articoli 14 e 15;

i) partecipazione agli organismi previsti dalla presente legge.

## Art. 20.

*(Commissione di studio)*

1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai decreti del Ministro della sanità 10 febbraio 1995 e 17 agosto 1997, è coordinata dall'Ufficio cen-

trale del termalismo. La Commissione assume carattere permanente; la sua composizione è rinnovata, almeno per la metà dei componenti, ogni due anni.

## Art. 21.

*(Talassoterapia)*

1. La Commissione tecnica di cui all'articolo 20 è incaricata di definire i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili agli utenti del Servizio sanitario nazionale.

2. La definizione di cui al comma 1 è rilasciata entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 22.

*(Consorzio nazionale tra le aziende termali)*

1. Nell'ambito dell'attività istituzionale per la promozione del termalismo nazionale all'estero la Presidenza del Consiglio di ministri adotta le più idonee iniziative di sostegno tecnico-organizzativo atte a rendere competitive le aziende termali italiane nel mercato unico europeo ed in quello extraeuropeo.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Presidenza del Consiglio dei ministri favorisce la costituzione del Consorzio nazionale tra le aziende termali o loro consorzi.

3. Lo statuto del consorzio di cui al comma 2, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prevede altresì le modalità di partecipazione di istituzioni, organizzazioni e associazioni pubbliche e private interessate allo sviluppo dell'economia termale e di quella indotta.

CAPO VI.  
NORME FINALI

Art. 23.  
*(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.